

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 179

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLE DEPUTATE

COMAROLI, CATTOI

Disposizioni in materia di porto del *kirpan* da parte dei cittadini e degli stranieri di confessione *sikh* legalmente residenti nel territorio della Repubblica

Presentata il 13 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'arrivo e l'inserimento nel territorio del nostro Paese di folte comunità di immigrati stranieri è fonte di numerose sfide. Ogni persona che abbandona la propria terra d'origine per rifarsi una vita in un'altra reca inevitabilmente con sé la propria cultura e le sue tradizioni.

Alcune usanze sono di grande importanza ai fini della preservazione dell'identità, anche in ragione della loro natura religiosa, ma possono rivelarsi inconciliabili con l'esigenza di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Proprio per questo motivo assumono grande rilevanza potenziale gli sforzi compiuti per trovare un accordo che permettesse agli indiani *sikh* di poter indossare il loro tradizionale *kirpan*: un pugnale ri-

curvo al quale apparentemente non possono rinunciare insieme al *kes*h (la cavigliatura non tagliata), il *kacha* (i pantaloncini corti), il *kara* (un particolare bracciale in ferro) e il *kanga* (il pettine).

La valenza religiosa del *kirpan* non è trascurabile: simboleggerebbe, infatti, la spada della saggezza donata dal *guru* al fedele e rappresenterebbe altresì l'impegno del *sikh* al rispetto di sé e della propria libertà spirituale.

A causa della loro abitudine a portare addosso, ben visibile, il *kirpan*, un certo numero di immigrati *sikh* residenti nel nostro Paese ha già subito procedimenti penali spesso sfociati in sentenze di condanna.

Ne sono derivate tensioni crescenti, cui ha tentato di dare una risposta un progetto pilota proposto dalla questura di Cremona

e curato dalla direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, culminato nel 2014 nella produzione di un *kirpan* in tutto e per tutto simile a quello tradizionale, ma privo delle caratteristiche tecniche indispensabili a farne una letale arma da taglio.

L'oggetto è stato sottoposto alla valutazione di esponenti di spicco delle comunità *sikh* in Italia, India e diversi Stati europei, tra i quali Belgio, Francia, Germania e Gran Bretagna, che l'hanno giudicato in grado di assicurare la funzione simbolica e rituale attribuita normalmente al porto del *kirpan*.

Caratteristiche del pugnale sostitutivo, che è stato anche sottoposto alla tutela di un brevetto internazionale, sono la sua inidoneità a procurare ferite da taglio, determinata dalla malleabilità della lega di cui è fatto, e la contestuale impossibilità di affilarlo.

La presente proposta di legge tende ad attuare a livello nazionale la soluzione pratica escogitata dalla questura di Cremona per permettere ai *sikh* di rimanere fedeli ai propri valori religiosi senza divenire un pericolo per l'ordine pubblico e risolvere un problema di sicurezza nazionale, andando di fatto a sanare un « tacito assenso

alla illegalità » che oggi vede circolare i fedeli *sikh* nel territorio (compresi luoghi di lavoro ed istituti scolastici) muniti di un'« arma bianca ».

In netto contrasto con la normativa vigente risulta inoltre l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni ricorrenti come il *Baisakhi* o la « Festa del turbante », promosse dalle associazioni *sikh*, che registrano la presenza di migliaia di persone anche in questo caso « armate ».

Il provvedimento che qui si propone consta di due soli articoli. Con il primo si autorizzano i residenti nel nostro Paese di confessione *sikh* a indossare il tradizionale coltello *kirpan*, a patto che si tratti di una versione riconoscibile inidonea a produrre ferite da taglio e impossibile da affilare, approvata dalla Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, acquisito il parere dei vertici della rappresentanza dei *sikh* in Italia.

Atteso l'elevato valore dell'interesse sociale tutelato, il secondo articolo dispone il meccanismo accelerato di entrata in vigore della legge. Per lo stesso motivo, si raccomanda un *iter* rapido e positivo del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Disposizioni in materia di porto del kirpan)

1. I cittadini e gli stranieri legalmente residenti nel territorio della Repubblica di confessione *sikh* sono autorizzati a portare il loro tradizionale coltello religioso, denominato *kirpan*, a condizione che sia fabbricato in modo da assicurarne l'inidoneità a produrre ferite da taglio e l'impossibilità di affilarlo.

2. La Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno valuta l'inidoneità del *kirpan* a produrre ferite e l'impossibilità di affilarlo e rilascia apposita autorizzazione alle imprese produttrici.

3. La Direzione centrale di cui al comma 2 verifica, altresì, la congruità del modello autorizzato di *kirpan* a soddisfare le finalità religiose collegate al suo porto, acquisendo il parere dei vertici della rappresentanza dei *sikh* in Italia.

4. Il *kirpan* prodotto secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2 deve essere provvisto di un segno riconoscibile, approvato dalla Direzione centrale di cui al comma 2, con il consenso dei vertici della rappresentanza dei *sikh* in Italia.

5. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina la procedura di valutazione dei modelli non letali di *kirpan* e di rilascio delle autorizzazioni per produrli e commerciarli.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



19PDL0003790